

COMUNE DI BALDISSERO TORINESE

Città Metropolitana di TORINO

_	_	_	-
	$\boldsymbol{\Gamma}$	ОІ	_
•	u		А

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 22

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - MODIFICAZIONI.

L'anno **duemilaventidue** addì **trentuno** del mese di **maggio** alle ore **18:30**, previo esaurimento delle formalità prescritte dal TUEL, dallo Statuto Comunale, convocato dal Presidente mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione Straordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale del quale sono membri i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.
		As.
CORDERO Piero	Sindaco	Presente in videoconferenza
VARETTO Enzo	Consigliere	Presente in videoconferenza
ZUCCA Mauro Domenico	Consigliere	Presente in videoconferenza
VERGNANO Ezio	Consigliere	Presente in videoconferenza
COSTA Federico	Consigliere	Presente in videoconferenza
BICHIRI Barbara	Consigliere	Presente in videoconferenza
BOCCA Luigi Stefano	Consigliere	Assente
CASTELLI Bruna in BOSCO	Consigliere	Presente in videoconferenza
BELTRAME Federico	Consigliere	Assente
CHIESA Paola	Consigliere	Presente in videoconferenza
CERUTTI Vanessa Elena	Consigliere	Presente in videoconferenza
BERRUTI Marco	Consigliere	Presente in videoconferenza

BRUNO Marianna	Consigliere	Presente in
		videoconferenza



Totale Presenti 11, Assenti 2

Assiste all'adunanza con le medesime modalità il Segretario Comunale PALERMITI Dott. Daniele, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

È presente, senza diritto di voto ai sensi dell'art. 34 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, l'Assessore esterno Signor ROBALDO Maurizio.

Dal punto n. 1 all'ordine del giorno è presente il Consigliere Signor BOCCA Luigi Stefano.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **VERGNANO** Ezio nella sua qualità di Presidente del Consiglio assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.





Richiamato l'art. 1 commi 639 ss della L. 147/2013 con il quale a decorrere dal 2014 è stata istituita l'imposta unica comunale (IUC), composta da IMU, TARI, TASI;

rilevato che, alla luce delle citate disposizioni normative, in data 17/7/2014 con deliberazione n. 11, il Consiglio Comunale ha approvato il regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale, costituito da quattro sezioni, di cui una contenente le disposizioni comuni a tutti i tributi e le altre dedicate a ciascuna delle tre fattispecie impositive (IMU, TASI, TARI) e con successive deliberazioni n.18/2014, n. 13/2015, n. 9/2016, e 3/2018 il Comune di Baldissero Torinese ha modificato detto regolamento alla luce delle disposizioni normative sopravvenute e delle opportunità derivanti dalla gestione del triplice tributo;

richiamato l'art. 1, comma 780 della L. 160/2019, il quale ha disposto l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente a quelle relative alla disciplina dell'IMU e della TASI, ferme restando quelle riguardanti la TARI;

dato atto che in attuazione della disciplina abrogativa sopra riportata il Comune di Baldissero Torinese, con deliberazione del C.C.. 16 del 2/7/2020, ha approvato il nuovo regolamento comunale per la disciplina della TARI, modificato con deliberazioni del C.C. n. 24 del 23/07/2020 e n. 19 del 28/06/2021;

viste le deliberazioni assunte dall'ARERA n. 158 del 5/05/2020 e n. 238 del 23/05/2020;

dato atto che con deliberazione n. 443/2019/R/RIF avente ad oggetto "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018/2021" l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) ha modificato il Metodo normalizzato (MTN) introducendo un nuovo metodo di calcolo (MTR1) che ridefinisce le componenti di costo, la modalità di determinazione delle entrate tariffarie, la procedura di approvazione dei Piani Economici-Finanziari, e meccanismi di garanzia e le tempistiche di approvazione;

dato atto inoltre che con deliberazione n. 363 del 3/08/2021, ARERA ha approvato il metodo tariffario rifiuti (MTR2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025; apportando importanti modificazioni al precedente metodo (MTR1);

richiamata la determinazione n. 2/DRIF/2021 del 4/11/2021 con la quale ARERA ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria;

visto l'art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23.12.2000, come modificato dall'art. 27 ,comma 8 della Legge n. 448 del 28.12.2001, stabilisce che il termine per approvare i regolamento relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

visto l'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato- città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

preso atto che si è costituito con deliberazione n. 31 del 03/06/2021, ai sensi dell'articolo 31 della Legge 18 agosto 2000, n. 267 e degli articoli 9 e 33 della Legge Regionale 10 gennaio 2018 n.1, il Consorzio di Atea Vasta denominato Consorzio Chierese per i Servizi siglabile CCS;



visto le modifiche al Regolamento Consortile per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 6 del 3 marzo 2022;

ritenuto necessario adeguare la disciplina regolamentare comunale attualmente in vigore a quella consortile, in linea con la normativa nazionale di recente emanazione, apportando le modifiche negli ambiti e per le motivazioni sotto indicate;

richiamati quindi i seguenti disposti normativi:

- Art. 1 L. 147/2013, commi 639 ss.;
- D.Lgs. 446/1997;
- Art. 1 L. 160/2019;

visto il D.Lgs. 267/2000;

visto lo Statuto Comunale;

visto il parere favorevole dell'Organo di revisione contabile ai sensi dell'art. 239 comma 1 lett. b)-7 del D.Lgs. 267/2000 come modificato dall'art. 3 del D.L. 10/10/2012 n. 174 allegato alla presente deliberazione;

udita l'illustrazione da parte del Segretario Comunale;

udito l'intervento del consigliere BERRUTI il quale si chiede a cosa serva essere virtuosi nella gestione dei rifiuti se non ci sono vantaggi per i cittadini. Ricorda che il Sindaco si era impegnato a migliorare e valorizzare la nostra efficienza.

risponde il SINDACO il quale ricorda che la tariffa è la risultante di molte voci e che i benefici sono insiti nella tariffa stessa per effetto della virtuosità. Aggiunge che però questi benefici sono minimi e che comunque il comune si impegnerà per ottenere maggiori margini e soprattutto per ottenere il miglioramento del servizio. Il consigliere Berruti afferma che vigilerà su questo ma al tempo stesso esprime disponibilità al confronto su questo tema.

Il SINDACO a questo punto riferisce come sulla TARI esista un alto livello di evasione e che gli evasori verranno sollecitati e poi perseguiti.

udita la consigliera CHIESA la quale concorda con le modifiche regolamentari ma non condivide l'atteggiamento minatorio del Sindaco nei confronti dei cittadini che risultano non in regola con il pagamento della tassa, invitandolo ad un linguaggio più consono all'istituzione rappresentata.

udito l'intervento del Vicesindaco CASTELLI la quale pone l'accento sul meccanismo perverso del Piano Finanziario per cui vengono posti a carico dei contribuenti corretti anche i costi di quelli che evadono;

udita, inoltre, la consigliera CERUTTI la quale a sua volta si dice contraria al tono usato nei confronti di quanti non sono in regola con il pagamento della TARI. Sottolinea poi il ruolo e la funzione dei social anche nel dibattito politico. Replica il consigliere COSTA il quale afferma che l'Amministrazione ben conosce ed utilizza lo strumento dei social come, ad esempio, nel caso delle segnalazioni da parte dei cittadini. Si dice inoltre d'accordo con quanto affermato dal Sindaco sui temi dell'evasione.

udito infine il nuovo intervento del SINDACO che illustra nuovamente il meccanismo "perverso" dell'evasione che, di fatto, viene posta a carico dei cittadini onesti che pagano la tassa in questione.

visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte dei responsabili dei servizi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;



con voti espressi in forma palese e con il seguente esito proclamato dal Presidente sulla dichiarazione dei presenti e dei votanti operata dal Segretario Comunale:


presenti n.12 voti favorevoli n. 12 votanti n.12 voti contrari n. / astenuti n. /

DELIBERA

- 1) di apportare, per le motivazioni tutte contenute in premessa e qui integralmente richiamate, le modificazioni al Regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti TARI approvato con deliberazione C.C. n. 16 del 2/7/2020 successivamente modificato con deliberazioni del C.C. n. 24 del 23/07/2020 n. 19 del 28/06/2021; e già approvate dall'Assemblea Consortile del Consorzio Chierese per i Servizi nella seduta del 03 marzo 2022, come da testo in seguito riportato:
 - modificare come segue l'articolo 3 comma 2: La TARI è deliberata dal Consiglio Comunale, in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, di cui al comma 683 dell'art. 1 della Legge 147/2013, a valere per l'anno di riferimento. Il Piano Finanziario degli interventi è redatto dal soggetto affidatario del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani (di seguito "gestore integrato") e validato dall'Ente territorialmente competente (di seguito "Autorità competente") in conformità alla Deliberazione Arera n. 363 del 3 agosto 2021 (di seguito MTR-2) e successivi provvedimenti in materia"
 - modificare come segue l'articolo 3 comma 3:" La ripartizione dei costi totali del servizio tra quota fissa e variabile e tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita dal Consiglio Comunale, contestualmente all'approvazione della TARI per la gestione dei rifiuti urbani, ed è effettuata in conformità al MTR-2 e successivi provvedimenti in materia e tenuto conto degli indirizzi contenuti nell'Appendice 3 del Protocollo d'Intesa sull'omogeneizzazione tariffaria per i Comuni della Provincia di Torino di cui all'Allegato 5 del presente Regolamento".
 - modificare come segue l'articolo 3 comma 8:" Gli eventuali oneri relativi alle attività esterne al ciclo integrato dei rifiuti, come definite da Arera nel MTR-2, non sono imputati né nella quota variabile né nella quota fissa della TARI, ma sono evidenziati separatamente negli avvisi di pagamento; l'importo unitario annuo per utenza è dato dal rapporto fra il costo annuo dei suddetti oneri, individuato dall'Autorità competente, ed il numero complessivo di utenze domestiche e non domestiche".
 - istituire l'articolo 7 bis "Utenze non domestiche: uscita dal servizio pubblico"
 - 1. Ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
 - 2. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo di cui all'art. 7. A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere vincolante per almeno 5 anni. L'utente può comunque richiedere di ritornare alla gestione pubblica anche prima della scadenza di predetto termine. La richiesta è valutata dal soggetto gestore, il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità, di tempi di svolgimento e sia di costi.
 - 3. Per la finalità di cui al periodo precedente, le utenze non domestiche devono presentare al Comune entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta, esclusivamente a mezzo PEC, la



documentazione attestante le quantità di rifiuti avviate a recupero nell'anno precedente, contenente le seguenti informazioni:



b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;

c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;

d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per codice CER;

e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per codice CER, effettivamente avviati a recupero al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;

f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).

Entro sessanta (60) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione, il soggetto gestore comunica l'esito della verifica all'utente. In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta.

- 4. La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata al Comune entro il termine del 30 giugno di ogni anno, come previsto dall'art. 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportati il nominativo del soggetto incaricato, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice CER e l'impegno a restituire tutti i contenitori pubblici in uso. Alla comunicazione deve essere allegata altresì idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale per il periodo minimo di 5 anni con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi al momento dell'inizio del possesso o della detenzione dei locali, con decorrenza immediata.
- 5. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini di cui al medesimo comma, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti, come disciplinato al successivo articolo 7-ter".
- istituire l'articolo 7 ter "Utenze non domestiche: avvio a riciclo in modo autonomo di singole frazioni di rifiuti urbani"
 - Ai sensi del comma 649 dell'articolo 1 della legge 147/2013, le utenze non domestiche che hanno scelto di servirsi del gestore pubblico, possono avviare a riciclo in modo autonomo singole frazioni di rifiuti urbani, previa restituzione dei relativi contenitori pubblici in uso, usufruendo di una specifica riduzione della quota variabile della TARI.
 - 2. La riduzione di cui al comma 1 consiste nella mancata corresponsione della tariffa variabile, di cui all'art. 7, relativa ai contenitori del servizio pubblico non più utilizzati. E' comunque dovuta, ai sensi dell'art. 7 comma 9, la quota variabile



relativa al numero minimo di svuotamenti dei contenitori di rifiuto non recuperabile anche in caso di restituzione dei relativi contenitori.

- 3. Per la finalità di cui al periodo precedente, le utenze non domestiche devono presentare al Comune entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta, esclusivamente a mezzo PEC, la documentazione attestante le quantità di rifiuti avviate a riciclo nell'anno precedente, contenente le seguenti informazioni:
 - a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA, codice utente;
 - b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
 - c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
 - d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per codice CER:
 - e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per codice CER, effettivamente avviati a riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
 - f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).


Entro sessanta (60) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione, il soggetto gestore comunica l'esito della verifica all'utente. In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la riduzione non è dovuta.

- modificare come segue l'articolo 8 comma 2" Per lo svolgimento, nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, del servizio di gestione dei rifiuti urbani, il Ministero della Pubblica Istruzione provvede a corrispondere al Comune una somma, quale importo forfettario, secondo i criteri determinati in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Tale somma, ai sensi del MTR-2, al netto del tributo provinciale di cui all'art. 9, è sottratta dal totale dei costi del Piano Finanziario che deve essere coperto dalla TARI. Per tali istituzioni non trovano quindi applicazione le disposizioni di cui al precedente art. 7".
- modificare come segue l'articolo 11 comma 1" Ai sensi dell'art. 1 comma 662 della Legge 147/2013, è' istituita la TARI giornaliera per la gestione dei rifiuti, dovuta da tutte le utenze che occupano o detengono temporaneamente, a qualunque titolo, locali od aree pubbliche, di uso pubblico od aree gravate da servitù di pubblico passaggio, fatta eccezione per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, soggette al canone di cui all'art. 1 comma 837 della Legge 27/12/2019, n. 160. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 (centoottantatre) giorni nel corso dello stesso anno solare.
- modificare come segue l'articolo 11 comma 5" L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del canone di cui all'art. 1, comma 816 della Legge 27/12/2019, n. 160. Il pagamento del tributo avviene contestualmente al pagamento del sopracitato canone.
- eliminare come segue all'articolo 13 il comma 7 "Ai sensi dell'art. 9bis, comma 2 del D.L. 47/2014, la quota fissa e quella variabile della TARI sono ridotte del 66% (sessantasci per cento), per una e una sola unità immobiliare (comprensiva di pertinenza) posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da cittadini italiani residenti all'estero ed iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a condizione che la stessa non risulti locata o data in comodato d'uso.



- eliminare come segue all'articolo 13 il comma 7 bis" Per il solo anno 2020, in esecuzione di quanto previsto dall'articolo 1 della deliberazione Arera n. 158 del 5.05.2020 che recita: "Misure di tutela per le utenze non domestiche soggette a sospensione per emergenza COVID-19", sono previste le seguenti riduzioni tariffarie:
 - a. Utenze appartenenti alla Tabella 1a dell'Allegato A) della deliberazione Arera n. 158/2020: riduzione pari al 15% della quota variabile della tariffa.
 - b. Utenze appartenenti alla Tabella 1b dell'Allegato A) della deliberazione Arera n. 158/2020: riduzione pari al 25% della quota variabile della tariffa
 - c. Utenze appartenenti alla Tabella 2 dell'Allegato A) della deliberazione Arera n. 158/2020: riduzione pari al 15% della quota variabile della tariffa (se la chiusura dell'attività si è protratta per un periodo inferiore o uguale a 60 giorni) e pari al 25% della quota variabile della tariffa (se la chiusura dell'attività si è protratta per un periodo superiore a 60 giorni).
- eliminare come segue all'articolo 13 il comma 7ter" Per le utenze di cui al comma 7bis lettere a) e b), la riduzione sarà applicata d'ufficio, per le utenze di cui al comma 7bis lettera c), la riduzione sarà concessa dietro presentazione di un'apposita autocertificazione attestante l'effettivo periodo di chiusura, da presentarsi al Comune entro il giorno 31 ottobre 2020.
- eliminare come segue all'articolo 13 il comma 7 quater"—La copertura delle riduzioni di cui
 al comma 7bis è effettuata con le modalità previste dall'articolo 7 ter commi 2 e 3 della
 Deliberazione Arera n. 238 del 23.06.2020.
- modificare come segue l'articolo 15 comma 2" La riscossione volontaria è disposta mediante preventivo invio, per posta semplice all'indirizzo di domicilio fiscale o per posta elettronica, di avviso di pagamento annuale, frazionato in 2 rate, aventi scadenza al 16 settembre 2022 e 16 novembre 2022; per imprese e professionisti, ai sensi dell'art. 6bis comma 2 del D. Lgs. 82/2005, l'invio sarà effettuato esclusivamente via PEC, agli indirizzi inseriti nell' "Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC)" presso il Ministero dello Sviluppo Economico. Gli avvisi di pagamento sono conformi a quanto previsto dalla Deliberazione Arera n. 444 del 31.10.2019 (di seguito TITR) e successivi provvedimenti in materia.
- modificare come segue l'articolo 1 comma 7 dell'Allegato 4" Agli incassi degli importi dovuti dai venditori ambulanti provvede il Comune, con il supporto del soggetto che ha in concessione il servizio di accertamento e riscossione del canone di cui all'art. 1, comma 816 della Legge 27/12/2019, n. 160.
- modificare come segue l'articolo 5 comma 7 dell'Allegato 4" Il Consorzio attiva nei propri uffici o nei locali indicati al precedente art. 4, che trova di proprio gradimento e adatti all'uso cui sono destinati, uno sportello, anche multicomunale, per la gestione di rapporti con l'utenza e l'aggiornamento della banca dati TARI. Lo sportello è aperto al pubblico per un numero minimo di tre ore su almeno due giorni non festivi mensili, per 12 mesi, garantendo inoltre la disponibilità di informazioni tramite uno specifico sito internet e un servizio telefonico.Nel periodo estivo, dal 01 giugno 2022 al 30 settembre 2022, lo sportello sarà fruibile il secondo giovedì del mese su appuntamento come da consuetudine.
- modificare come segue l'articolo 5 comma 12 dell'Allegato 4" Il gestore integrato predispone, almeno due mesi prima del termine per l'approvazione del Bilancio di previsione comunale, sulla base del MTR-2 e successivi provvedimenti in materia, il Piano Finanziario degli interventi.
- modificare come segue l'articolo 5 comma 14 dell'Allegato 4" Il Consorzio predispone, entro il 30 giugno di ogni anno, il Consuntivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, da trasmettere al Comune, evidenziando il risultato di gestione e prevedendo che:
 - a) eventuali maggiori oneri derivanti dal servizio, o minori introiti derivanti da TARI, sono inseriti dal Consorzio in conto costi, secondo quanto disposto dal MTR-2 e successivi provvedimenti in materia;





- 2) Di dare atto che la presente modifica regolamentare trova applicazione a far data dal 1/1/2022.
- 3) **Di provvedere** che la presente deliberazione verrà trasmessa telematicamente al Ministero dell'Economia e delle Finanze per la prevista pubblicazione sul sito del Ministero con le modalità e per gli effetti previsti dall'art. 15 bis D.L. 34/2019 come convertito dalla Legge 58/2019.
- 4) **Di dare atto** che la presente deliberazione sarà pubblicata sull'apposito sito internet individuato con il decreto interministeriale 31/5/2002, ai sensi dell'art. 1 comma 3 del D.Lgs.

La pubblicità della seduta è stata garantita attraverso il collegamento dei consiglieri al programma "Zoom" nonché attraverso il collegamento in streaming che assicura ai cittadini la possibilità di seguire "in diretta" la visione della seduta, senza possibilità di intervento.



Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene letto e sottoscritto come segue.

IL Presidente del Consiglio F.to Ezio VERGNANO IL Segretario Comunale F.to Dott. Daniele PALERMITI

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- Che la presente deliberazione: è stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno 09-06-2022, per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267);

Dalla Residenza comunale, lì 09-06-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to QUAGLIA Antonella

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- □ Che la presente deliberazione **Divenuta esecutiva in data** 19-06-2022 per decorrenza dei termini di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267:
- art. 134 comma 3, per scadenza del termine di 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione

Dalla Residenza Comunale, lì 2 0 610, 2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to QUAGLIA Antonella

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, lì 09-06-2022

Il Responsabile del Servizio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto si esprime PARERE Favorevole in ordine alla **Regolarita' contabile** ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000. Data: 24-05-2022

F.to Sandra BERRUTO

Visto si esprime PARERE Favorevole in ordine alla **Regolarita' tecnica** ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000. Data: 24-05-2022

Il Responsabile del Servizio

F.to Bruna VIARIZZO